

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

### Art. 1

#### **Disciplina**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici od offendano la disciplina, il decoro proprio ed altrui, le norme morali, anche durante le attività didattiche programmate fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza e tenendo conto della situazione personale dello studente, le punizioni di cui al seguente comma:

- a) Ammonizione in classe o privata
- b) Ammonizione del C.A.E.D.
- c) Allontanamento dalla lezione ratificata dal C.A.E.D.
- d) Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
- e) Sospensione superiore a 15 giorni
- f) Sospensione fino al termine dell'anno scolastico
- g) Esclusione dallo scrutinio finale

5. Le sanzioni previste al comma 4 - lettere a) b) c) - vengono disposte dal C.A.E.D. o da un docente; le sanzioni previste al comma 4 - lettera d) - sono di competenza del Consiglio di Classe in composizione integrale, tale sanzione, se nel limite massimo di tre giorni, e con obbligo di frequenza, è irrogata d'urgenza dal C.A.E.D. che poi informa il Consiglio di Classe; le sanzioni previste al comma 4 - lettera e, f, g) - sono di competenza del Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe;

6. Le deliberazioni concernenti le sanzioni di cui al presente articolo - comma 4 - lettere d) ed e) vengono assunte dagli Organi Collegiali competenti solo dopo aver esaminato tutti gli elementi (giustificazioni scritte e/o orali, prove, testimonianze) presentati dagli studenti nei cui confronti viene promosso il provvedimento disciplinare.

### Art. 2

#### **Sanzioni disciplinari**

1. Per mancanze ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze e/o ritardi ingiustificati e ripetuti, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a) b) comma 4 dell'art. 1

2. Per fatti che turbino il regolare andamento della Scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere b) dell'art. 1- comma 4

3. Per offese alla dignità propria o altrui, alle istituzioni civile e religiose, alle norme morali e di civile convivenza, si infliggono le punizioni di cui alla lettera d) dell'art. 1

comma 4.

4. Per offesa all'Istituto, a tutto il personale della scuola e ai compagni e per danneggiamenti si infliggono le punizioni di cui all'art. 1 - comma 4 - lettera a), b) e d).

5. Nei casi previsti dai precedenti 4 commi, qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla situazione personale dello studente, alla precedente condotta e al profitto, può essere inflitta una punizione di grado inferiore a quella prevista.

6. Per aver commesso reati o qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, si infliggono le punizioni di cui all'art. 1 - comma 4 - lettera e) .

7. Le sanzioni di cui all'art. 1 - comma 4 lettera a) - possono essere annotate sul giornale di classe;

8. Le sanzioni di cui all'art.1 - comma 4 lettera c) devono essere annotate sul giornale di classe;

9. Le sanzioni di cui all'art. 1 - comma 4 lettere b), d), e), - devono essere annotate sul registro di classe e comunicate alla famiglia .

10. Le sanzioni di cui all'art. 1 - comma 4 lettera d) ed e) vanno annotate sulla scheda personale o pagella dell'alunno dal quinto giorno di sospensione in poi.

11. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione.

13. Dei provvedimenti disciplinari si terrà conto al momento dell'assegnazione del voto di condotta nelle valutazioni periodiche e finali.

14. Chiunque si renda responsabile di danni materiali, oltre all'eventuale sanzione disciplinare di cui al comma 4. dovrà provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno prodotto.

15. Per tutti i comportamenti inadeguati (imbrattamenti, violazione delle norme igieniche, danneggiamenti, ecc...) che comunque non attengono alle norme del Regolamento d'Istituto e all'art. 3 dello Statuto, la collettività delle persone che ha fruito del bene danneggiato, qualora non sia noto il diretto responsabile, è coinvolta in solido con il diretto responsabile del danno nel ripristino delle condizioni iniziali, quando possibile, o nel risarcimento del danno stesso. Questo non dovrà intendersi come sanzione disciplinare, ma come modo per responsabilizzare gli studenti anche in gruppo, ad avere cura dei beni collettivi, rispetto per gli operatori scolastici e per tutta la Comunità e stimolarli a fare qualcosa di positivo per la Scuola e per l'Edificio Scolastico.